
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Diritti reali e modifica della causa petendi in appello

Va confermato che la proprietà rientra nella categoria dei diritti reali di godimento cosiddetti autodeterminati con la conseguenza che la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge alcuna funzione di specificazione della domanda, per cui è consentito agli attori modificare anche in appello la causa petendi.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.4.2015, n. 8833

...omissis...

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c., art. 950 c.c. e vizi di motivazione con quesiti se, avendo l'attore proposto domanda di regolamento di confini ed essendosi i convenuti limitati ad eccepire il difetto di titolarità attiva del diritto di proprietà, l'originaria azione potesse mutarsi in domanda di usucapione violando i limiti dell'art. 183 e se il giudice di appello abbia ecceduto i limiti "dell'art. 112 c.p.c., decidendo sulla nuova domanda di usucapione.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1140, 1142 e 1158 c.c., art. 116 c.p.c. e vizi di motivazione con vari quesiti che così possono riassumersi: se, posto che il giudizio di attendibilità del teste deve essere congruamente motivato e che l'attore deve provare l'inizio del possesso, la sentenza sia legittima anche in relazione alla circostanza che trattavasi di locazione che implica mera detenzione; se, posto che l'operatività della presunzione di possesso intermedio presuppone la prova del momento iniziale, in difetto di tale prova la domanda di usucapione dev'essere respinta; ulteriori quesiti sono riferiti alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., alla circostanza che il riconoscimento di cui all'art. 1988 c.c., può avere ad oggetto solo un debito e non anche il diritto reale di proprietà, all'ammissibilità di nuovi documenti in appello.

Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2902 c.c., col quesito se possa ritenersi provato il possesso sulla base della decisione assunta in giudizio possessorio. Si pone in via preliminare il problema dell'ammissibilità dell'impugnazione xxxxx interveniente volontaria.

Questa Corte Suprema ha, invero, statuito che si ha intervento adesivo dipendente quando si interloquisce sostenendo le ragioni di una parte senza proporre nuove domande e senza ampliare il tema del contendere, con la conseguenza che si può aderire all'impugnazione proposta dalla parte ma non proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata non abbia proposto la sua impugnazione (Cass. 24.10.1995 n. 11064, Cass. 27.5.1987 n. 4744, etc.) Nella specie, tuttavia, si ha un interesse diretto xxxxxx., avente causa dalla xxx

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento.

La prima omette di considerare che, a norma dell'art. 183 c.p.c., l'attore può proporre le domande ed eccezioni che sono conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e, nella specie, risulta dalla sentenza che la G. aveva contestato la domanda deducendo che la porzione di corte che gli attori assumevano di loro proprietà le apparteneva e che, per effetto delle modificazioni apportate nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'udienza del 5.4.2000, la domanda era stata modificata e sul punto vi era specifico motivo di appello. Va rilevato ad abundantiam che questa Suprema Corte ha affermato il principio che la proprietà rientra nella categoria dei diritti reali di godimento cosiddetti autodeterminati con la conseguenza che la causa petendi si identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge alcuna funzione di specificazione della domanda, per cui è consentito agli attori modificare anche in appello la causa petendi (Cass. 29.12.2009 n. 27524, Cass. 17.7.2007 n. 15915, Cass. 30.12.2002 n. 18370). In ogni caso sulla natura dell'azione di regolamento, di confini cfr. Cass. 3.9.2013 n. 20144, Cass. 22.2.2011 n. 4288, Cass. 24.5.2004 n. 9913, Cass. 20.4.2011 n. 5899. Sul secondo motivo si osserva: Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento

continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciatale, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrono o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente accolta sulla scorta della rivalutazione di tutto il materiale probatorio ed i plurimi quesiti non sono concretamente funzionali all'accoglimento della censura (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).

In particolare la sentenza ha statuito essere caduto l'elemento di dubbio sul momento iniziale del possesso mentre non si comprende il riferimento della censura ad una locazione che comporta solo detenzione avendo chiaramente la motivazione, a pagina sette, dedotto che le varie testimonianze richiamate deponevano " a favore del fatto che la corte (e la baracca ivi esistente) era nel possesso degli odierni appellanti , tanto che l'utilizzazione dell'area esterna era lasciata ai soggetti (comodatari o affittuari) ai quali era concesso l'uso del magazzino". Il riferimento alle scritture è svolto ad abundantiam per rafforzare il convincimento di citi sopra.

Il terzo motivo non chiarisce la decisività del riferimento ad un interdetto possessorio che non è posto a base della decisione impugnata ma solo richiamato, oltre alle testimonianze, per avvalorare il possesso attuale.

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
